

PREVI SUISSE

REGOLAMENTO DEL FONDO PENSIONE APERTO

Fondo Pensione istituito in forma di patrimonio separato da Nationale Suisse Vita S.p.A.
(art.12 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n.252)

nationale
suisse

INDICE

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO	pag.2
Art.1 – Denominazione	pag.2
Art.2 - Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attività	pag.2
Art.3 – Scopo.....	pag.2
PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO	pag.2
Art.4 - Regime della forma pensionistica	pag.2
Art.5 – Destinazione	pag.2
Art.6 - Scelte di investimento.....	pag.2
Art.7 - Gestione degli investimenti.....	pag.3
Art.8 – Spese	pag.4
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI.....	pag.5
Art.9 – Contribuzione	pag.5
Art.10 - Determinazione della posizione individuale	pag.5
Art.11 - Prestazioni pensionistiche.....	pag.5
Art.12 - Erogazione della rendita.....	pag.6
Art.13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale	pag.6
Art.14 – Anticipazioni	pag.7
Art.15 - Prestazioni assicurative accessorie.....	pag.7
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI.....	pag.8
Art.16 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile.....	pag.8
Art.17 - Banca depositaria.....	pag.8
Art.18 – Responsabile.....	pag.8
Art.19 - Organismo di sorveglianza	pag.8
Art.20 - Conflitti di interesse	pag.8
Art.21 - Scritture contabili.....	pag.8
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI.....	pag.9
Art.22 - Modalità di adesione	pag.9
Art.23 - Trasparenza nei confronti degli aderenti.....	pag.9
Art.24 - Comunicazioni e reclami	pag.9
PARTE VI – NORME FINALI	pag.9
Art.25 - Modifiche al Regolamento.....	pag.9
Art.26 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo	pag.9
Art.27 - Cessione del Fondo	pag.10
Art.28 – Rinvio	pag.10
Allegati:	
allegato n.1 - Disposizioni in materia di Responsabile	pag.11
allegato n.2 - Disposizioni in materia di composizione e funzionamento dell'Organismo di sorveglianza	pag.14
allegato n.3 - Condizioni e modalità di erogazione delle rendite	pag.17

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art.1 - Denominazione

1. "PREVISUISSE Fondo pensione aperto", di seguito definito "Fondo", è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

Art.2 - Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attività

1. La "NATIONALE SUISSE VITA Compagnia Italiana di Assicurazioni SpA", di seguito definita "Compagnia", esercita l'attività di gestione del Fondo con effetto dal 20 dicembre 2000.
2. Il Fondo è stato istituito dalla medesima Compagnia giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, d'intesa con l'ISVAP, con provvedimento del 20 dicembre 2000; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
3. Il Fondo è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP al n.109.
4. L'attività relativa al Fondo è svolta in San Donato Milanese (MI) 20097, presso la sede della Compagnia.

Art.3. - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo esclusivo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e l'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art.4. - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione.

Art.5. - Destinatari

1. L'adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo.
2. Ai sensi dell'articolo 8 comma 7 del Decreto l'adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

Art.6. - Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato in 3 comparti, come di seguito specificati:
 - a) comparto GARANZIA. Questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR;
 - b) comparto CRESCITA;
 - c) comparto DINAMICA.
2. All'atto dell'adesione, l'aderente sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera riguardo al TFR conferito tacitamente.

Art.7. - Gestione degli investimenti

1. La Compagnia effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
2. La Compagnia può effettuare l'investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, di seguito denominati "OICR", purché i loro programmi e i limiti di investimento siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. Si intendono per OICR gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE e i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano.
3. Ferma restando la responsabilità della Compagnia, essa può affidare a soggetti di cui all'art.6, comma 1, lettere a), b), c) del Decreto in possesso dei requisiti di cui all'art.6, comma 4 del Decreto l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.
4. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo adotta, per ogni comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione.
5. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

Comparto CRESCITA:

il comparto persegue l'obiettivo di ottenere in un orizzonte temporale di medio periodo una crescita del capitale, coerente con un profilo di rischio medio.

La politica d'investimento è diretta ad assicurare una composizione del portafoglio bilanciata tra titoli di debito e titoli di capitale, quest'ultimi per un valore massimo del 40% del patrimonio del comparto.

Il patrimonio del comparto è investito prevalentemente in valori mobiliari denominati in euro; possono inoltre essere effettuati investimenti in valori mobiliari denominati in valuta estera che, se non coperti dal rischio di cambio, sono ammessi entro il limite del 40% del valore complessivo del patrimonio del comparto, nonché possono essere effettuati investimenti in contratti derivati, in quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e di fondi chiusi.

Comparto DINAMICA:

il comparto persegue l'obiettivo di ottenere in un orizzonte temporale di lungo periodo una crescita in termini reali del capitale, coerente con un profilo di rischio medio-alto.

La politica d'investimento è orientata a costituire una composizione del portafoglio diversificata con una prevalenza di titoli di capitale, per un valore massimo del 70% del patrimonio del comparto.

Il patrimonio del comparto è investito sia in valori mobiliari denominati in euro, sia in valori mobiliari denominati in valuta estera che; se non coperti dal rischio di cambio, sono ammessi entro il limite del 60% del valore complessivo del patrimonio del comparto; possono essere effettuati investimenti in contratti derivati, in quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e di fondi chiusi.

Comparto GARANZIA:

il comparto persegue l'obiettivo di ottenere in un orizzonte temporale di medio periodo un rendimento reale positivo del capitale. Il profilo di rischio è basso.

La politica d'investimento è diretta ad assicurare una composizione del portafoglio orientata prevalentemente verso titoli di debito, con l'esclusione di titoli di capitale e di titoli obbligazionari recanti opzione su azioni, idonea a garantire l'esecuzione dell'obbligazione assunta.

Il patrimonio del comparto è investito prevalentemente in valori mobiliari denominati in euro; possono inoltre essere effettuati investimenti in valori mobiliari denominati in valuta estera, così come possono essere effettuati investimenti in contratti derivati, in quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e di fondi chiusi.

Con questa politica di investimento ci si propone di ottenere rendimenti che siano pari o superiori al tasso di rivalutazione del TFR in un orizzonte temporale pluriennale.

L'adesione al comparto attribuisce all'iscritto, al verificarsi degli eventi di seguito descritti, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla Compagnia da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'art.10, comma 2 del presente Regolamento.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- a) esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art.11 del presente Regolamento;
 - b) riscatto per decesso;
 - c) riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
 - d) riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.
6. In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'Art.10. del Regolamento, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla Compagnia.
7. La Nota informativa contiene informazioni dettagliate sulla politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle condizioni contrattuali, i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento adottate e la ripartizione strategica delle attività.

Art.8. - Spese

1. L'iscrizione al Fondo prevede le seguenti spese:
 - a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione:** una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a 52 euro;
 - b) **spese relative alla fase di accumulo:**
 - b1) **direttamente a carico dell'aderente:** una commissione pari a 31 euro, applicata annualmente sulla singola posizione individuale prelevata dal contributo all'atto dell'adesione e successivamente ad ogni ricorrenza annua di permanenza nel Fondo;
 - b2) **indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:**
una commissione di gestione, prelevata, sul valore complessivo netto del patrimonio di ciascun comparto, con cadenza mensile l'ultimo giorno lavorativo del mese, pari allo:
 - 0,10% mensile (corrispondente all'1.2% su base annua) per il comparto GARANZIA;
 - 0,13334% mensile (corrispondente all'1,6% su base annua) per il comparto CRESCITA;
 - 0,15% mensile (corrispondente all'1,8% su base annua) per il comparto DINAMICA.Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile e dell'Organismo di sorveglianza, salva diversa decisione della Compagnia.
Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.
 - c) **Spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali,** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
 - c1) 20 euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'art.13 del Regolamento;
 - c2) 20 euro in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art.13 del Regolamento;
 - c3) 20 euro per la modifica della percentuale di allocazione dei contributi futuri tra i comparti, ai sensi dell'art.6 comma 2 del Regolamento;
 - c4) 20 euro per la riallocazione della posizione individuale tra i comparti, ai sensi dell'art.6 comma 2 del Regolamento.
 - d) **Spese relative alla fase di erogazione delle rendite,** quali riportate nell'allegato n.3 del Regolamento.
2. L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti.
3. Sono a carico della Compagnia tutte le spese ed oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.
4. Nella redazione della Nota informativa la Compagnia adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità dei stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art.9 - Contribuzione

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo.
4. L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo.
6. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art.10 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente ed è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art.8, comma 1, lettere a) e b1).
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. La Compagnia determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, o frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art.11 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art.9, comma 7 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo

- di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
5. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995 n.335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
 6. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 n.421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
 7. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
 8. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'art.13, commi 6 e 7.

Art.12 - Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
 - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata (o alle persone da lui designate);
 - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.
3. Nell'allegato n.3 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle imprese di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'allegato n.3 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art.13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. L'aderente anche prima del periodo minimo di permanenza può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa

che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art.11, comma 4;

- d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l'adesione su base collettiva.
3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione.
4. In caso di decesso dell'iscritto prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo, ovvero in caso di adesione individuale, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
6. La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di 60 giorni dalla ricezione della richiesta.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art.14 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata, nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento per un importo non superiore al 75% per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75% per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30% per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art.15 - Prestazioni assicurative accessorie

1. Il Fondo non prevede prestazioni assicurative accessorie.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art.16 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato ed autonomo rispetto sia al patrimonio della Compagnia, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli iscritti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.
4. La Compagnia è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Compagnia e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità della Compagnia per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote.

Art.17 - Banca depositaria

1. La custodia del patrimonio del Fondo è affidata alla State Street Bank SpA, di seguito "banca depositaria", con sede legale in Via Ferrante Aporti n.10 - 20125 Milano.
2. La Compagnia può revocare in ogni momento l'incarico alla banca depositaria la quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di 180 giorni; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - la Compagnia non abbia stipulato un nuovo contratto con altra banca, in possesso dei requisiti di legge;
 - la conseguente modifica del Regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP;
 - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso la nuova banca.
3. Ferma restando la responsabilità della Compagnia per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
4. Le funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente.

Art.18 - Responsabile

1. La Compagnia nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art.5, comma 2 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'allegato n.1.

Art.19 - Organismo di sorveglianza

1. È istituito un Organismo di sorveglianza, ai sensi dell'art.5, comma 4 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, il funzionamento e la responsabilità dell'Organismo sono riportate nell'allegato n.2.

Art.20 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art.21 - Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. La Compagnia conferisce ad una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art.22 - Modalità di adesione

1. L'adesione è preceduta dalla consegna del Regolamento e dei relativi allegati e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento e delle successive modifiche, fatto salvo il diritto al trasferimento nei termini di cui all'art.26.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art.23 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. La Compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del Fondo e relativi allegati, la nota informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, il documento in materia di anticipazioni di cui all'art.14, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della Compagnia, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati con eventuale recupero delle spese.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale documentazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

Art.24 - Comunicazioni e reclami

1. La Compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art.25 - Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'art.26.

Art.26 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima del periodo minimo di due anni di iscrizione al Fondo. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessino in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la Compagnia.
2. La Compagnia comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento in cui vengono comunicate le modifiche l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.

3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art.27 - Cessione del Fondo

1. Qualora la Compagnia non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In questo caso viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare.

Art.28 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente.

ALLEGATO N.1 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art.1 - Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo di Nationale Suisse Vita SpA, di seguito definita Compagnia. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art.2 - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la Compagnia o società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore della Compagnia;
 - c) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.

Art.3 - Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art.4 - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della Compagnia.

Art.5 - Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo art.6. La Compagnia gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per tutte le materie inerenti al Fondo.

Art.6 - Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell'esclusivo interesse degli aderenti.
2. Il Responsabile avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:

- a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
- i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento; che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
 - ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
- b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
- i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Compagnia e di suoi clienti;
 - ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;
- c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:**
- i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
 - ii) gli oneri di gestione. In particolare: che le spese a carico degli aderenti previste dal Regolamento siano correttamente applicate;
 - iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
 - iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
 - v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di banca depositaria, nonché il rispetto delle condizioni per l'erogazione delle rendite.
4. Delle anomalie e irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione ed a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

Art.7 - Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:

- predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica le procedure come sopra adottate per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione ed a quello di controllo della Compagnia nonché all'Organismo di sorveglianza per quanto di rispettiva competenza;
- vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;
- comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.8 - Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.

2. Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli aderenti al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-*bis*, 2395 del codice civile.

ALLEGATO N.2

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA

Art.1 - Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di composizione e il funzionamento dell'Organismo di sorveglianza.

Art.2 - Composizione dell'Organismo

1. L'Organismo si compone di due membri effettivi designati dalla compagnia che esercita l'attività del Fondo pensione aperto, la quale procede anche alla designazione di un membro supplente.
2. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'Organismo è integrato con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell'azienda o gruppo e l'altro in rappresentanza dei lavoratori.
3. Il numero complessivo dei componenti l'Organismo non può essere superiore a dodici.

Art.3 - Designazione e durata dell'incarico dei componenti

1. I componenti di cui all'art.2, comma 1, sono individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'Albo istituito presso la Consob. Nella fase antecedente l'istituzione del suddetto Albo, la compagnia designa liberamente i propri componenti nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 4.
2. Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle operazioni necessarie alla nomina dei componenti di cui all'art.2, comma 2, del presente Allegato, la compagnia almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessati una comunicazione contenente l'invito a indicare i nominativi di rispettiva competenza. I nominativi dovranno pervenire alla compagnia almeno un mese prima della data di scadenza del mandato.
3. Sono invitati a designare propri rappresentanti, nel rispetto del limite massimo indicato nell'art.2, comma 3, le aziende o i gruppi che, alla fine del mese precedente a quello dell'invio da parte della compagnia della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2.
4. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l'individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al Fondo
5. I componenti l'Organismo di sorveglianza restano in carica tre anni e non possono svolgere consecutivamente più di tre mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
6. I componenti di cui all'art.2, comma 1, sono revocabili solo per giusta causa sentito il parere dell'organo di controllo della compagnia.

Art.4 - Requisiti per l'assunzione dell'incarico e decadenza

1. I componenti l'Organismo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni normative; nei loro confronti non devono operare le cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico previste dalla normativa vigente.
2. L'Organo di amministrazione della compagnia accerta la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico in capo a tutti i componenti l'Organismo e trasmette alla COVIP il relativo verbale. La suddetta verifica deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.
3. In caso di esito negativo della verifica effettuata, la compagnia provvede a darne comunicazione al soggetto e all'azienda o al gruppo interessato.

4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni impeditive comportano la decadenza dall'incarico.
5. L'Organismo si intende comunque costituito anche in assenza di designazione dei componenti a seguito di adesioni collettive.

Art.5 - Remunerazione

1. La remunerazione dei membri di cui all'art.2, comma 1, è determinata dall'organo di amministrazione della compagnia all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Nel caso di cui al precedente comma, le spese relative alla remunerazione dei componenti sono poste a carico della compagnia. Il compenso non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della compagnia o di società controllanti o controllate.
3. Eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti non possono essere fatti gravare sulla compagnia né sul Fondo.

Art.6 - Compiti dell'Organismo

1. L'Organismo rappresenta gli interessi di tutti gli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione del Fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche riportando all'organo di amministrazione della compagnia eventuali istanze provenienti dalle collettività di questi ultimi. A tal fine l'Organismo riceve dal Responsabile:
 - a) informazioni sull'attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei seguenti documenti: rendiconto annuale, comunicazione periodica, nota informativa;
 - b) la relazione sull'attività svolta dal Responsabile, di cui all'art.7 dell'Allegato n.1 al Regolamento;
 - c) informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.
2. L'Organismo riceve inoltre dal Responsabile, con frequenza almeno quadrimestrale, relazioni informative:
 - a) sulla trattazione degli esposti;
 - b) sui tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale;
 - c) sull'andamento delle riconciliazioni e delle valorizzazioni dei contributi;
 - d) su eventuali problematiche connesse ai versamenti contributivi e sulle iniziative eventualmente adottate dalla Società.
3. L'Organismo chiede al Responsabile di raccogliere dati e informazioni presso il Fondo qualora dalla documentazione in suo possesso emerga l'esigenza di effettuare ulteriori analisi in relazione a problemi specifici.
4. L'Organismo può riferire all'organo di amministrazione della compagnia e al Responsabile del Fondo in ordine a problematiche relative all'andamento del Fondo. Riferisce inoltre ai medesimi soggetti in merito alle presunte irregolarità riscontrate, al fine di acquisire chiarimenti e informazioni sulle eventuali iniziative poste in essere. Salvo casi di urgenza, le irregolarità ritenute sussistenti sono segnalate alla COVIP successivamente a tale fase.

Art.7 - Modalità di funzionamento

1. Qualora il numero dei componenti sia superiore a due, l'Organismo di sorveglianza elegge al suo interno il Presidente. Dell'avvenuta nomina del Presidente viene data notizia all'organo di amministrazione della compagnia e al Responsabile del Fondo.
2. In caso di assenza del Presidente, l'Organismo è presieduto dal membro effettivo designato dalla compagnia più anziano anagraficamente.
3. Il Presidente convoca l'Organismo almeno due volte l'anno. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente chiede al Responsabile di partecipare alla riunione comunicando gli argomenti da trattare.

4. L'Organismo deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti. L'Organismo è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. L'Organismo si riunisce di norma presso la sede della compagnia che, previa comunicazione da parte del Presidente dell'Organismo medesimo, mette a disposizione i locali per lo svolgimento della riunione. Le riunioni dell'Organismo possono anche tenersi in teleconferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione.
6. Delle riunioni dell'Organismo è redatto verbale, da conservarsi presso la sede della compagnia.

Art.8 - Responsabilità

1. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
2. All'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'art.2407 del codice civile.

ALLEGATO N.3 CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

Art. 1 – Prestazioni assicurate

1. L'ammontare della prima annualità di rendita annua vitalizia rivalutabile si ottiene dividendo il valore destinato a costituire la rendita di cui all'art.12, comma 1, del Regolamento, per il coefficiente, individuato in base all'età, al sesso dell'aderente e alla rateazione, in vigore al momento della richiesta della prestazione.
A scelta dell'aderente, la rendita potrà essere erogata con periodicità mensile, trimestrale, semestrale od annuale. Pertanto, la rata di rendita frazionata è ottenuta dividendo l'importo annuo della rendita per il numero di rate sub-annuali prescelto dall'aderente.
I coefficienti riportati nella tabella allegata sono validi per tutti gli aderenti che facciano richiesta della prestazione prima della eventuale sostituzione dei coefficienti medesimi.
2. L'aderente, in luogo della rendita di cui sopra, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
 - a) una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata (o alle persone da lui designate);
 - b) una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita per i primi 5 o 10 anni è corrisposta all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (o alle persone da lui designate) e, successivamente, all'aderente finché è in vita.
3. I documenti riportanti i coefficienti di conversione relativi alle prestazioni di reversibilità e alle tipologie di rendita sono depositati presso la sede del Fondo.
4. Nel modulo di richiesta della prestazione, l'aderente deve indicare, oltre alla rateazione della rendita, i dati necessari per il pagamento delle prestazioni assicurate. La richiesta deve essere accompagnata da un certificato di esistenza in vita che dovrà essere successivamente inviato al Fondo con cadenza annuale. In caso di mancato invio, entro trenta giorni dal sollecito da parte della Società, il pagamento della rendita verrà sospeso.
5. Le dichiarazioni dell'aderente devono essere esatte e complete; l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato o della testa reversionaria comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 2 – Pagamento della rendita

1. La rendita viene erogata in via posticipata; conseguentemente, la prima rata di rendita viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto dall'aderente assicurato. L'erogazione della rendita cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'aderente assicurato.
2. La rendita non ammette valore di riscatto.
3. Il pagamento della rendita viene eseguito con le seguenti modalità:
 - a) accredito su conto corrente bancario indicato dall'aderente assicurato;
 - b) bonifico bancario presso banca indicata dall'aderente assicurato.L'aderente assicurato dovrà dare comunicazione al Fondo del conto corrente bancario e delle coordinate bancarie (ABI, CAB) sul quale accreditare gli importi.
4. Il Fondo si riserva di richiedere annualmente, con lettera raccomandata, il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato.

Art. 3 – Modalità di adeguamento delle rendite

1. La Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni che seguono. La Società gestisce le attività a copertura degli impegni assunti (riserva matematica) nei confronti degli aderenti al Fondo nella Gestione Speciale denominata "SPRINT" con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento della gestione riportato nell'allegato "A".

2. La Società dichiara, entro il 1 marzo di ciascun anno, il rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Speciale. Detto rendimento, diminuito di una commissione pari all'1% annuo, viene attribuito alla rendita. La misura di rivalutazione delle prestazioni si ottiene scontando per il periodo di un anno il tasso di interesse del 2% -già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione- la differenza, se positiva, tra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso di interesse.
3. Ad ogni anniversario della data di decorrenza della rendita, la rendita in vigore nel periodo annuale precedente viene aumentata della misura di rivalutazione fissa a norma del precedente comma 2.

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE

Età	MASCHI				FEMMINE			
	Rateazione della rendita				Rateazione della rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	23,83254	24,08754	24,21504	24,30004	26,48969	26,74469	26,87219	26,95719
51	23,33669	23,59169	23,71919	23,80419	26,02733	26,28233	26,40983	26,49483
52	22,83276	23,08776	23,21526	23,30026	25,55581	25,81081	25,93831	26,02331
53	22,32070	22,57570	22,70320	22,78820	25,07518	25,33018	25,45768	25,54268
54	21,80095	22,05595	22,18345	22,26845	24,58523	24,84023	24,96773	25,05273
55	21,27364	21,52864	21,65614	21,74114	24,08598	24,34098	24,46848	24,55348
56	20,74006	20,99506	21,12256	21,20756	23,57719	23,83219	23,95969	24,04469
57	20,20048	20,45548	20,58298	20,66798	23,05864	23,31364	23,44114	23,52614
58	19,65495	19,90995	20,03745	20,12245	22,53030	22,78530	22,91280	22,99780
59	19,10283	19,35783	19,48533	19,57033	21,99239	22,24739	22,37489	22,45989
60	18,54284	18,79784	18,92534	19,01034	21,44464	21,69964	21,82714	21,91214
61	17,97639	18,23139	18,35889	18,44389	20,88744	21,14244	21,26994	21,35493
62	17,40436	17,65936	17,78686	17,87186	20,32091	20,57591	20,70341	20,78841
63	16,82719	17,08219	17,20969	17,29469	19,74515	20,00015	20,12765	20,21265
64	16,24540	16,50040	16,62790	16,71290	19,16023	19,41523	19,54273	19,62773
65	15,65965	15,91465	16,04215	16,12715	18,56658	18,82158	18,94908	19,03408
66	15,07066	15,32566	15,45316	15,53816	17,96417	18,21917	18,34667	18,43167
67	14,47905	14,73405	14,86155	14,94655	17,35351	17,60851	17,73601	17,82101
68	13,88554	14,14054	14,26804	14,35304	16,73447	16,98947	17,11697	17,20197
69	13,29135	13,54635	13,67385	13,75885	16,10742	16,36242	16,48992	16,57492
70	12,69775	12,95275	13,08025	13,16525	15,47281	15,72781	15,85531	15,94031

BASI TECNICHE E CARICAMENTI

Ipotesi demografica

Tavola di sopravvivenza della popolazione italiana RG48 alla quale va applicata la correzione in funzione dell'anno di nascita dell'assicurato come da tabella sottostante:

MASCHI		FEMMINE	
Anno di nascita	Modifiche dell'età	Anno di nascita	Modifiche dell'età
Fino al 1941	+1	Fino al 1943	+1
Dal 1942 al 1951	0	Dal 1944 al 1950	0
Dal 1952 al 1965	-1	Dal 1951 al 1964	-1
Oltre il 1966	-2	Oltre il 1965	-2

Ipotesi finanziaria

Tasso di interesse del 2% composto annuo posticipato.

Caricamenti

Il caricamento applicato è pari al 2% del premio di tariffa.

Il costo per il pagamento della rendita è rappresentato da una cifra fissa di 3 euro prelevata su ciascuna rata di rendita pagata.

ALLEGATO "A" ALL'ALLEGATO N.3 AL REGOLAMENTO

REGOLAMENTO GESTIONE "SPRINT"

Art. 1 - Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "SPRINT".

Art. 2 - Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della gestione "SPRINT". La gestione "SPRINT" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Art. 3 - La gestione "SPRINT" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, la quale attesta la rispondenza della gestione "SPRINT" al presente regolamento.

In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione "SPRINT", il rendimento annuo della gestione "SPRINT" quale descritto al seguente art. 4 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

Art. 4 - Il rendimento annuo della gestione "SPRINT", per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione "SPRINT" di competenza di quell'esercizio al valore medio della gestione "SPRINT" stessa.

Per il risultato finanziario della gestione "SPRINT" si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio -compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della gestione "SPRINT"- al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione "SPRINT" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione "SPRINT" per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio della gestione "SPRINT" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione "SPRINT".

La consistenza media annua dei titoli e delle attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione "SPRINT".

Ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione "SPRINT", l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.

Art. 5 - La Società si riserva di apportare all'art. 4 di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della vigente legislazione fiscale.

Nationale Suisse Vita S.p.A. - Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento da parte della Nationale Suisse S.p.A. - Capitale sociale 11.000.000 euro i.v. - R.E.A. di Milano n. 1242210 - Albo Imprese n. 1.00071 - Albo Gruppi Assicurativi n. 013 - Partita IVA e Codice Fiscale n. 08710960157 Imp. aut. all'esercizio assic. con D.M. 16-5-88 (G.U. 22-6-88 n. 145) - Compagnia con sistema di management certificato - Sede Legale e Direzione Generale in Italia Via XXV Aprile, 2 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Tel. 02 51 60 31 - Fax 02 51 46 34 - info@nationalesuisse.it - www.nationalesuisse.it

